Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

126/2016
Ottobre/3/2016 (*)
Napoli 6 Ottobre 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota 11 Agosto 2016, n. 22, in risposta ad un'istanza di interpello ha chiarito le corrette modalità di calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione interna ed esterna degli apprendisti.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, con istanza di interpello, ha chiesto un parere alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro al fine di chiarire la corretta interpretazione dell'art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 in merito al **calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione** dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della prima tipologia (*id*: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).

In particolare, è stato richiesto quale sia il regime contributivo per le **ore di formazione interna** retribuite nella misura del 10% e per le **ore non retribuite di formazione esterna**, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell'Istituto previdenziale.

Al riguardo, i tecnici del Ministero del Lavoro, con **Nota 11 Agosto 2016, n°22**, hanno, in via preliminare, ricordato che il contratto di apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l'imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

All'uopo, hanno altresì specificato, **in via generale**, che per la determinazione della **retribuzione imponibile**, va considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n° 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) e dell'art. 2, comma 25, L. n° 549/1995 il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato applicando l'importo delle **retribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi** sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" in cui opera l'impresa, qualora superiore alla retribuzione effettivamente erogata. **Il reddito da assoggettare a contribuzione,** ivi compreso il **minimale contrattuale**, dovrà essere altresì **adeguato annualmente**, ove inferiore, al limite **minimo di retribuzione giornaliera** prevista dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n° 463/1983 (conv. da L. n° 638/1983, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n° 338/1989, conv. da L. n° 389/1989).

Tale correttivo, tuttavia, non trova applicazione per gli apprendisti per espressa previsione di legge.

Al riguardo, già la **Circolare INPS n° 208 del 13 ottobre 1988**, ha precisato che **il calcolo dell'aliquota contributiva per gli apprendisti va effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte**, fermo restando, comunque, il rispetto dell'importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ai sensi di quanto oggi previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. n° 338/1989.

Pertanto, la contribuzione dei datori di lavoro per l'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove dovuta, va calcolata **sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista**, retribuzione che deve evidentemente corrispondere agli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni, datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Orbene, nell'ambito della disciplina del contratto di apprendistato del primo tipo, l'art. 43, comma 7, D.Lgs. n° 81/2015 dispone che "***per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta***", ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi. Considerato che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una **retribuzione inferiore** rispetto all'importo

dovuto in ragione del contratto collettivo, **il reddito minimo imponibile** sul quale calcolare l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento.

Da ultimo, per le **ore di formazione esterna** il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente **esclusione dell'obbligo di versamento contributivo**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PDN